



COMUNE DI MODIGLIANA
Provincia di Forlì – Cesena
SERVIZIO DI SEGRETERIA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ATTIVITA' E POLITICHE GIOVANILI

- APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 94 DEL 27/06/2005
- ENTRATO IN VIGORE IL 1° AGOSTO 2005

ART. 1
COSTITUZIONE DELLA CONSULTA

1. L'Amministrazione Comunale di Modigliana allo scopo di consentire ai giovani la partecipazione alla vita amministrativa della Comunità tramite l'espressione di pareri, proposte, indicazioni, costituisce la Consulta delle Attività e Politiche Giovanili.

ART. 2
AMBITO DI ATTIVITA'

1. La Consulta è competente a pronunciarsi sui seguenti argomenti:
 - Eventi musicali e culturali;
 - Valorizzazione e riscoperta del territorio
 - Gemellaggi e mobilità europea
 - Attività sportive e di tempo libero
 - Aspetti di solidarietà sociale

ART. 3
FUNZIONAMENTO

1. La consulta può funzionare qualora vengano nominati almeno 2/3 dei componenti che rappresentano Associazioni e/o Organismi, come individuati nell'allegato.
2. La composizione della Consulta sarà formalizzata con atto di Giunta Comunale.
3. Alle sedute della Consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli organi di governo locale (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali).
4. L'Assessore nominato nella Consulta non ha diritto di voto e non può assumere alcuna carica.

ART. 4
COMPOSIZIONE

1. Sono componenti della Consulta:
 - un rappresentante di età compresa fra i quindici e trenta anni di ogni Associazione o organismo presente sul territorio, formalmente costituita/o che svolga attività rivolte ai giovani, e da questi designati come individuate nell'elenco allegato.
Nel caso in cui in corso di mandato amministrativo si costituisse sul territorio una nuova associazione e/o organismo che persegua le attività suddette oppure pervenisse istanza di interesse da parte di Associazione e/o organismo non compreso nell'elenco allegato - in possesso dei requisiti suindicati - ad essere rappresentata nella Consulta, questa/o avrà titolo a designare un componente la cui nomina dovrà essere recepita con deliberazione di Giunta Municipale e della quale dovrà essere data comunicazione alla Consulta a cura del Presidente della stessa nella prima seduta utile.
 - Giovani (età compresa fra i quindici e i trenta anni) residenti nel Comune di Modigliana che intendano impegnarsi nella tutela di interessi relativi ad istanze giovanili.
A tal fine su avviso di pubblica evidenza del Comune di Modigliana i soggetti interessati potranno inoltrare istanza nei tempi indicati nell'avviso allegando alla stessa copia del documento di identità, documento contenente almeno dieci firme di presentatori (soggetti residenti di età compresa fra i 15 e 30 anni).

- Ogni presentatore può sostenere un solo candidato.
- n. 4 componenti designati dal Consiglio Comunale di cui due designati dalla minoranza consiliare ed esterni al Consiglio Comunale
 - Assessore con delega alle politiche giovanili

ART. 5 NOMINE E PRESIDENZA

1. Il Sindaco invita le Associazioni a designare i propri rappresentanti entro quindici giorni dalla data di detto invito.
2. Scaduto il termine di cui al comma precedente ed esaurita la procedura prevista all'art. 4 la Giunta Comunale ha titolo ad adottare l'atto di costituzione della Consulta e di composizione della stessa certificando la composizione numerica.
3. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o, su delega, dall'Assessore rappresentato in Consulta, si dovrà eleggere in forma segreta il Consiglio Direttivo, nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario da individuare fra i componenti del Consiglio Direttivo.
4. Nella prima seduta le funzioni verbalizzanti saranno assunte dal Segretario Comunale.
5. Spetta al Segretario redigere il verbale di seduta, sia della seduta di Consulta, sia della seduta di Consiglio Direttivo, farlo sottoscrivere dal Presidente e consegnarne copia al Servizio di Segreteria del Comune competente nei procedimenti connessi al presente Regolamento.
6. I verbali acquisiti in atti, sono a libera visione di qualsiasi cittadino.
7. Il Consiglio Direttivo decade su mozione approvata dalla maggioranza dei componenti la Consulta. In detto caso il Presidente mantiene la carica fino a nomina del nuovo Presidente, a cui dovrà farsi seguito entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo.

ART. 6 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Oltre alle competenze assegnate con il precedente art. 5 comma 4, il Consiglio Direttivo assolve ai seguenti compiti:
 - Supporta l'Amministrazione nella conduzione delle attività proposte dalla Consulta e recepite dai componenti organi di governo locale.

ART. 7 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, predispone l'ordine del giorno.
2. Il Presidente ha obbligo di inserire nell'ordine del giorno specifici argomenti richiesti da componenti della Consulta o dalla Amministrazione Comunale per pareri non vincolanti che dovranno essere resi nei termini in modo da non creare pregiudizio alla azione amministrativa.
3. Il Presidente ha titolo a proporre la modifica nell'ordine di trattazione degli argomenti inseriti nell'o.d.g..
4. Compete al Presidente la convocazione della Consulta e del Consiglio Direttivo;
5. Compete al Presidente segnalare alla Amministrazione la necessità di sostituzione di componenti.

6. Il Presidente mantiene i rapporti con l'Amministrazione anche a mezzo dell'Assessore componente della Consulta il quale garantisce i necessari collegamenti con la Giunta Comunale.
7. Il Presidente ha obbligo a convocare la Consulta su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

ART. 8
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. L'avviso di convocazione della seduta, in forma scritta - se non fattibile la procedura e-mail - da inoltrare ai componenti l'assemblea almeno cinque giorni prima deve contenere data e ora di convocazione e l'elenco degli argomenti oggetto di trattazione.
2. L'avviso dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio, nella bacheca comunale e nel sito WEB del Cune a cura del Servizio URP.
3. Copia dell'avviso dovrà essere inoltrato al Sindaco e ai Capo Gruppo Consiliari;
4. Sede delle riunioni è di norma la sala consiliare sita nella Residenza Municipale o altra sede di proprietà comunale che verrà indicata nell'avviso di convocazione;
5. Le sedute della Consulta sono pubbliche sono valide se presenti almeno i due quinti dei componenti la stessa.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di assenza di entrambi il componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente in riunione.
7. L'Assemblea ha poteri propositivi che rende mediante pareri. Ordini del giorno, indicazioni e i cui contenuti dovranno in modo esaustivo e sintetico essere riprodotti nel verbale di seduta dal Segretario.
L'Assemblea si pronuncia sulle proposte mediante votazione palese
La proposta è approvata se consegue la maggioranza dei voti. A parità prevale il voto del Presidente.
8. La Consulta deve riunirsi almeno due volte l'anno sentita la disponibilità della sede in modo da non interferire con l'attività istituzionale;
9. In presenza della avvenuta costituzione di più Consulte e nel caso in cui argomenti fossero di competenza mista, è consentito convocare riunione congiunta a cura del Sindaco su istanza dei Presidenti delle Consulte interessate. In sede di avviso il Sindaco disporrà in ordine alla Presidenza.

ART. 9
DIMISSIONI E SOSTITUZIONI

1. Nei casi di dimissioni, trasferimento di residenza in altro Comune o assenza continuativa a tre sedute consecutive dovrà procedersi a sostituzione del componente con le modalità prescritte per la nomina e su istanza del Presidente.

ART. 10
CONTESTAZIONI

1. I componenti della Consulta che volessero ricorrere contro un atto del Consiglio Direttivo o contestare eventuali irregolarità accadute a loro parere nello svolgimento delle attività connesse al presente Regolamento, dovranno produrre al Presidente e per conoscenza al Sindaco interpellanza scritta.

2. Nei casi su descritti il Sindaco può demandare a un colloquio arbitrando il contendere per la risoluzione della vertenza comunicandone il risultato al Presidente della Consulta.

ART. 11
INDENNITA'

1. Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 12
DURATA DELLA CONSULTA

1. La consulta chiude l'attività alla scadenza del mandato amministrativo.
2. La ricostituzione dovrà essere attivata entro 90 (novanta giorni) dall'insediamento dell'Amministrazione.